

La Tecnica investigativa

INDICE

Introduzione

Capitolo I: Investigare *di dr. Giuseppe Pettenati*

Capitolo II: Le analisi di laboratorio *di dr. Flavio Garoia*

Capitolo III. Criminal profiling *di dr. Vincenzo Paolillo*

Introduzione:

Non è questa la sede per dilungarsi negli aspetti Tecnici della moderna attività Investigativa, ma nel contesto della presentazione del Master, è opportuno soffermarsi sulle esperienze moderne maturate nel **Settore Investigativo**.

Il nostro approccio a qualsiasi tipo di indagine è strutturata in tre fasi :

- ▶ Fase di Raccolta delle informazioni ed indizi;
- ▶ Fase di verifica delle "tracce" (PATH ANALISYS);
- ▶ Fase di ricerca e controllo delle "prove";

Brevemente per quanto si attiene alla raccolta di informazioni, oltre naturalmente a quelle fornite dalla parte interessata è indispensabile avvalersi della collaborazione di un nucleo specializzato in tal senso.

Certamente la fase più delicata è quella della raccolta delle "tracce". In ogni caso infatti ci si trova sempre a che fare con delle tracce, ed è proprio da qui che spesso dipende il risultato dell'indagine. Ad esempio se entriamo in un museo per valutare se un'opera ha un più o meno elevato indice di gradimento, rispetto ad un'altra opera, basta osservare il grado di usura del pavimento davanti al medesimo.

Molti dei casi più clamorosi di errori giudiziari, dipendono da una cattiva o errata interpretazione delle tracce.

L'ultima fase, quella della "raccolta delle prove", è sicuramente la più lunga e frustrante, qui entrano in gioco le Tecniche e le Tecnologie. Non vi è dubbio che oggi l'attività dell'investigatore sia in qualche maniera assimilabile a quella del Tecnico informatico ed elettronico. Accade sempre più spesso che viene richiesto l'intervento del Detective per risolvere problemi legati al reperimento di informazioni provenienti da archivi informatici, oppure per il monitoraggio ambientale di luoghi non normalmente accessibili. Proprio l'attività di **Bonifica Ambientale** recentemente sta avendo un notevole impulso, dovuto soprattutto al fatto che le persone si sentono "spiate" ed a volte questa non è solo una sensazione, ma è un fatto concreto. Purtroppo il rovescio della medaglia consiste proprio nel fatto che la tecnologia può essere utilizzata indistintamente sia per scopi positivi (prevenzione, controllo, ecc..) ma anche per scopi negativi (carpire informazioni, mettere in atto crimini di vario genere e natura). Oggi si è alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche atte a risolvere i più disparati problemi legati all'acquisizione di prove.

Tuttavia sarebbe assai riduttivo considerare i settori dell'Informatica e dell'elettronica, quale unici titolati alla risoluzione dei casi. Occorre precisare che spesso è necessaria un'azione di équipe di professionisti quali: medici, grafologi, psicologi e criminologi per poter disporre di quel bagaglio culturale sufficiente a poter portare a compimento indagini più complesse.

Esempi di alcune tecniche:

Scansionare velocemente la scena di un crimine e di riprodurla in 3D.

Lo scanner viene fatto passare sopra un oggetto o un corpo di cui crea delle immagini ad alta risoluzione se passato lentamente o un'immagine d'insieme meno dettagliata se fatto scorrere velocemente. Lo scanner è dotato di una macchina fotografica digitale e di un raggio laser per calcolare la distanza tra l'oggetto e l'obiettivo, operando un riferimento incrociato con altri punti

della stanza, per fornire un'esatta posizione spaziale dell'oggetto stesso nella scena del crimine. La scansione appare sul computer in tempo reale, permettendo così di ripassare eventualmente su punti non ben rilevati dell'oggetto in modo da scansionarli di nuovo.

La scansione di un manichino consiste in più di un milione di punti convertiti in dati geospaziali tracciati da 2400 fotografie digitali. Il procedimento è molto veloce, (circa due minuti). L'utilità di questo apparecchio portatile riguarda la praticità, la velocità, precisione e possibilità di riprendere angoli difficili da raggiungere.

In altri casi, può essere utile il fotografo che deve immortalare le prove sulla scena del crimine. Esso è frequentemente messo alla prova per quanto riguarda la tecnica fotografica. Fotografare prove fondamentali come impronte digitali, orme o altre tracce è infatti, spesso, molto difficile: questo tipo di prove possono essere scarsamente visibili e allo stesso tempo molto labili. Il colore dello sfondo, sia esso una parete o un tessuto, a volte può sovrastare i dettagli più impercettibili. Superfici curve, riflettenti o comunque irregolari possono creare difficoltà quando si tratta di registrare tutti i dettagli in un'unica immagine. Inoltre può essere difficile o impossibile spostare dalla scena del crimine certi reperti che contengono prove allo scopo di fotografarli in un ambiente ideale senza metterne a rischio l'integrità.

In molti casi vengono impiegate con successo procedure fotografiche convenzionali per documentare le prove sulla scena del crimine. Il fotografo esperto può utilizzare una fonte di luce obliqua, schermata o coassiale, inclinare o ruotare la macchina fotografica o ancora utilizzare dei filtri polarizzatori o di contrasto per ottenere una documentazione fotografica adeguata.. L'applicazione della tecnologia digitale dipende dalla capacità del tecnico addetto di riconoscere il potenziale di queste procedure e di seguire tutti i passi necessari per la registrazione delle immagini sulla scena del crimine. L'efficacia delle tecnologie digitali, la cui applicazione dipende dalla documentazione acquisita sulla scena del crimine è data dalla scrupolosa attuazione di uno specifico ordine e di determinate procedure. Le immagini digitalizzate delle impronte digitali ottenute possono essere inviate alle banche dati delle forze dell'ordine senza alcun ritardo.

Il DNA:

Il DNA non solo ha avuto un impatto in aree come i test di paternità e genetica, ma ha letteralmente rivoluzionato il campo della criminologia e migliorato il funzionamento del sistema di giustizia penale. .

Il DNA è venuto a svolgere un ruolo importante nel campo della criminologia, con applicazioni che hanno fornito la prova di innocenza o di colpevolezza in un crimine. Per alcuni casi, l'analisi del DNA è in realtà il metodo principale utilizzato per identificare le persone coinvolte nel crimine e, in definitiva, per risolverlo. Dal momento che il DNA si trova nel sangue, nelle cellule della pelle, nei capelli e in tutto il corpo umano, la capacità degli investigatori criminali di analizzare i dati è nettamente migliorata dopo la scoperta del DNA e lo sviluppo di tecniche di analisi dello stesso.

Utilizzo del DNA per risolvere i crimini

Questo tipo di prova è diventata uno strumento estremamente potente nel campo della criminologia. . In questo senso, è un elemento di prova, resistente alle manomissioni, anche se può essere degradato se raccolto e conservato in modo improprio. . Poiché nessun DNA è uguale tra due persone - con l'eccezione dei gemelli monozigotici- questo elemento di prova è utilizzato anche nei procedimenti penali.

L'identificazione delle vittime del crimine

Un'altra importante funzione del DNA in criminologia è che può essere utilizzato per identificare le vittime di reati, molti dei quali altrimenti non identificabili a causa della condizione del loro corpo al momento della scoperta. I capelli e molte altre parti del corpo possono fornire la prova del DNA vitale che viene analizzata per identificare la vittima del reato.

Collegare due delitti

Lo stesso DNA, se è trovato in due distinte scene di crimine, può essere usato per collegare insieme i due crimini.

CAPITOLO 1

INVESTIGARE

Quotidianamente nella nostra Repubblica ci imbattiamo in varie polizie, ciascuna con proprie competenze. abbiamo, difatti: *la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale Vigili del fuoco, la Polizia Provinciale, la Polizia Locale, la Polizia Penitenziaria*, oltre ad una serie di organi con compiti di polizia, ovvero le *capitanerie di porto, le Forze Armate, le guardie giurate e gli istituti di vigilanza, ecc.*

E poi...essendo l'Italia stato membro dell'Unione Europea, bisogna fare i conti con l'Europa.

Innanzitutto per forze di polizia intendiamo quelle che concorrono nell'espletamento di servizi d'ordine e sicurezza pubblica, nella cura dell'osservanza delle leggi e regolamenti dello Stato, nel prestare soccorso nel caso di pubblici o privati infortuni. Abbiamo vari settori: polizia ambientale, ferroviaria, marittima, di frontiera, di prevenzione, criminale, mortuaria, penitenziaria, sanitaria, scientifica, stradale, tributaria. Ogni corpo di polizia cura uno specifico settore.

Per approfondire le competenze, la struttura, le specialità di ciascun corpo rimando alle normative specifiche.

Per *polizia giudiziaria*, invece, s'intende quella parte delle forze di polizia la cui attività è finalizzata alla repressione dei reati, reperendo ed assicurando le fonti di prova (*si pensi ai nuclei di polizia giudiziaria presso i suddetti corpi di polizia*).

A livello europeo, per aiutare gli Stati Membri a cooperare nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale (cd. terzo pilastro), abbiamo *le Agenzie per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CEPOL, Eurojust, Europol)*.

Le *cd. Agenzie Comunitarie* sono organismi di diritto pubblico europeo, distinti dalle istituzioni comunitarie (Consiglio, Parlamento europeo, Commissione, ecc.) e dotate di personalità giuridica. Sono istituite con atto di diritto derivato e svolgono compiti molto specifici di natura tecnica o scientifica, ovvero di gestione, nell'ambito del cosiddetto "primo pilastro" dell'Unione europea, ovvero di gestione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (P.E.S.C.- "secondo pilastro"), ovvero- da ultimo- nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (cd. terzo pilastro).

In particolare, **la Cepol** è l'Accademia europea di polizia. Riunisce alti funzionari delle forze di polizia di tutta Europa per incoraggiare la cooperazione transfrontaliera in materia di lotta alla criminalità e di mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Istituita nel 2005, organizza corsi, seminari, conferenze presso le Accademie Nazionali di Formazione delle forze di polizia (*in Italia, Scuola Superiore di Polizia*)

Eurojust, nato nel 2002, è un organismo volto al coordinamento di indagini e procedimenti giudiziari fra gli Stati membri dell'UE nella loro azione contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera, in particolare agevolando le indagini fra Stati Membri o tra Stati Membri ed un Paese terzo, l'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione dei mandati di arresto europei. Collabora con la Rete Giudiziaria europea, Europol e l'OLAF. **Europol**, costituente l'ufficio europeo di polizia, fu istituito nel 1992, per occuparsi di intelligence criminale a livello europeo. Comprende servizi incaricati nella prevenzione e lotta contro forme di criminalità organizzata internazionale (come traffico di stupefacenti ,

reti di immigrazione clandestina, traffico di veicoli rubati, tratta degli esseri umani, compresa la pornografia infantile, contraffazione di denaro e altri mezzi di pagamento, il traffico di sostanze radioattive e nucleari, il terrorismo).

Investigare significa andare alla ricerca di qualcosa: qui interessa l'investigazione poliziesca per la ricerca dell'autore di un reato. Essa prende il via dalla cd. INFORMATIVA, cioè la comunicazione all'autorità giudiziaria di una notizia di reato.

Le attività della polizia giudiziaria si possono schematizzare in:

- a) attività d'informazione;
- b) attività d'investigazione;
- c) attività di assicurazione;
- d) attività esecutiva.

Sub a) rientra l'attività d'acquisizione di notizia di reato da fonti qualificate o non, nonché la sua comunicazione al P.M. per iscritto e senza ritardo (elementi essenziali del fatto, indicazione delle fonti di prova);

sub b), rientrano, tra gli atti tipici, l'escussione a sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, le perquisizioni, accertamenti urgenti, l'identificazione; tra gli atti atipici, i pedinamenti, gli appostamenti;

sub c) rientra, l'arresto in flagranza di reato, il fermo d'indiziato, i sequestri penale, preventivo, conservativo;

Sub d) rientra fare eseguire gli ordini del giudice e assistere alla documentazione.

L'attività d'indagine, oltre a distinguersi in atti tipici ed atipici, si suole dividere in attività d'investigazione diretta, circa cose e persone (perquisizione), e attività d'investigazione indiretta, che si avvale dell'apporto di persone diverse (i "potenziali" testimoni escussi a sommarie informazioni).

Invece, l'attività d'assicurazione può riguardare sia l'autore del reato (*Arresto in flagranza di reato, ex art. 380-381 c.p.p.*), sia il *Fermo d'indiziato, ex art. 384 c.p.p.*, qualora sussistono gravi indizi di colpevolezza), ovvero le cose e tracce pertinenti al reato (dunque, i *sequestri, ex art. 354 c.p.p.*).

Tra l'attività esecutiva, spicca la notificazione (*art. 141-171 c.p.p.*), l'elezione di domicilio (*art. 161 c.p.p.*), le vane ricerche (*art. 295 c.p.p.*), l'esecuzione dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare (*art. 285 e 293 c.p.p.*), l'avviso di consegna ad Istituti penitenziari (*art. 94 disp. Att. c.p.p.*), l'esecuzione di ordine di carcerazione (*art. 656 c.p.p.*).

Il codice di procedura penale, nel libro III nel disciplinare le prove, dopo i “Mezzi di prova” (*Testimonianza, Esame parti, Confronti, Ricognizioni, Esperimenti, Perizie, Documenti*), nel titolo successivo disciplina “i mezzi di ricerca della prova”,

Essi sono:

:

- a) l'ispezione, per accertare le tracce di un reato (*art. 244-248 c.p.p.*) ;
- b) la perquisizione, quando si ritiene che si occulti il corpo del reato o cose pertinenti al reato (*art. 249-252 c.p.p.*);
- c) il sequestro, (*art. 253-265 c.p.p.*) ;
- d) le intercettazioni di conversazione o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni (ora ammessa anche per i flussi informatici), (*art. 266-271 c.p.p.*).

L'accesso della polizia giudiziaria sul luogo ove si è verificato il fatto oggetto d'indagine prende il nome di *Sopralluogo giudiziario*; da qui prende inizio l'indagine, divenendo oggetto di attenta osservazione e descrizione:

- a) il contenuto dell'ambiente;
- b) l'eventuale cadavere;
- c) le impronte digitali e/o le altre eventuali impronte (pneumatici, residui incendio, ...);
- d) le macchie di sangue e/o altri liquidi seminali (saliva, urina, sudore).

Gli oggetti e le sostanze repertate nel corso del sopralluogo- con l'ausilio dei tecnici- vengono raccolte, preservate e trasportate negli appositi laboratori tecnici o di analisi per essere analizzate (*i laboratori di criminalistica, con tecniche fotografiche e videoregistrazione all'avanguardia, di analisi sul profilo del D.N.A., il laboratorio di chimica, di fisica, di merceologia, d'analisi degli esplosivi, dei gas, grafologico, fonico*).

Insomma il tutto repertato ed analizzato viene poi depositato nella segreteria del P.M (*art. 366 c.p.p.*).

La fase successiva investe il diritto processuale vero e proprio, con la determinazione della pubblica accusa nell'esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione, ovvero richiedere l'archiviazione (*art. 405 c.p.p.*).

A supporto tecnico-scientifico alle investigazioni provvede il servizio di polizia scientifica, effettuando il sopralluogo, il segnalamento fotografico e l'individuazione personale per la ricostruzione degli identikit;; le indagini tecniche e di laboratorio.

- **Rilevazione:** (planimetrici, descrittivi, fotografici/audiovisivi) atto a contenuto ispettivo che mira a riprodurre su documentazione e fissare stabilmente gli aspetti di realtà rilevanti a fine di indagine; rilievi o campioni da spedire in laboratorio, medico legale, il P.M..
- **Repertazione:** raccolta e preservazione oggetti/sostanze repertate nel corso del sopralluogo per indagini tecniche di laboratorio.

Art. 348 c.p.p. = Accertamento urgente su luogo, cose, persone. Utilizzabili in giudizio e la parte può assistervi. È attività di studio dei dati materiali pertinenti al reato.

art. 348, comma 4, (per la polizia giudiziaria persone idonee per specifiche competenze tecniche), Del resto, sempre *art. 348, comma 3,* la polizia giudiziaria dopo l'intervento del pubblico ministero compie gli atti specificatamente da questo delegati (*cfr. art. 370 c.p.p.*) e ne esegue le direttive.

art. 359 c.p.p. (consulenti tecnici del pubblico ministero) , Mere annotazioni (*art. 373, comma 3, c.p.p.*)

art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili) per gli atti garantiti, Verbali (*art .357, 373 comma 1, c.p.p.*)

art. 225 c.p.p. consulente di parte

art. 227 c.p.p. per relazione peritale

art. 233, comma 1bis, Iter c.p.p. per i casi di consulenza tecnica fuori dei casi di perizia, ovvero nel corso delle cd. indagini difensive.

N.B. il campionamento ¹generalmente viene definito come l'operazione di prelevamento della parte di una "massa" di dimensioni tali che le proprietà riscontrate nel campione prelevato siano, **entro un limite accettabile noto**, le stesse proprietà della massa di origine. Il campione, dopo essere stato prelevato, deve essere assicurato all'interno del contenitore chiuso ermeticamente, con un cordino in modo saldo e deve essere identificato con un cartellino su cui indicare le informazioni principali, e contestualmente andrà redatto il "verbale di prelievo", dove sarà annotata: le generalità dei verbalizzanti, data, ora e luogo del prelievo; scopo e modalità di prelievo; stato fisico e giacitura della massa prelevata; eventuali valori di parametri misurati in situ , ecc).

¹ È atto prodromico all'effettuazione di accertamento tecnico, non accertamento tecnico esso stesso.

Quanto al potere di procedere all'arresto di un soggetto da parte della polizia giudiziaria:

Innanzitutto, abbiamo **l'arresto in flagranza**, obbligatorio o facoltativo: tocca partire dall'art. 380 c.p.p., per cui “ *Gli ufficiali o gli agenti di Polizia Giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni... “.*

È lo stesso art. 382 c.p.p. a definire lo stato di flagranza come” *chi è colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito....ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima...”*

Al di fuori del caso della flagranza, abbiamo il cd. **fermo d'indiziati**, ex art. 384 c.p.p., per cui “... *quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo, il p.m. dispone il fermo della persona gravemente indiziata di delitto per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni... “.*

Quindi occorre:

- a) *gravi indizi* (che equivalgono al presupposto per l'adozione di una misura coercitiva, cfr. art. 293 c.p.p.);
- b) *pericolo di fuga* (con ragionevole probabilità, ma sempre sulla base di elementi specifici e concreti, cfr. art. 274, lett. b), c.p.p.).

Arresto e fermo- dette anche misure pre-cautelari- vanno convalidate dal Giudice per l'indagini preliminari del luogo dove sono stati eseguiti (*udienza di convalida, ex art. 391 c.p.p., mero strumento di verifica della condotta della polizia giudiziaria; la formulazione dell'incolpazione, nonché la motivazione in ordine a cui la richiesta si fonda sono indispensabili solo per la successiva richiesta di misura cautelare*)

Trattando delle misure pre-cautelari, qui non posso non accennare al cd. **giudizio direttissimo**: rientrante nel novero dei procedimenti speciali, per la mancanza dell'udienza preliminare, considerata inutile per l'evidenza della prova (caso di arresto in flagranza, ovvero confessione dell'imputato), sì che il dibattimento si celebra immediatamente, contemporaneamente al giudizio di convalida, o al più, nel caso di confessione o arresto già convalidato, nei 15 giorni dall'arresto. La scelta del rito è operata dal P.M. ed all'imputato non viene concesso alcuna riduzione di pena. Il dibattimento si svolge nelle forme tradizionali, a meno che l'imputato non chiedi il rito abbreviato, ovvero il patteggiamento (art. 449-452 c.p.p.)

Il potere di arrestare e tradurre *in vinculis* trova la sua fonte di legittimazione anche nell'ambito delle misure cautelari personali di tipo coercitivo, con l'applicazione della **custodia cautelare in carcere** (art. 285 c.p.p.), per cui “...*il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione della autorità giudiziaria... “*

Per completezza di discorso, la suddetta misura cautelare va applicata quale “**estrema ratio**” ed è, comunque, soggetta a dei divieti (art. 275 c.p.p.):

- 1 donna incinta;
- 2 dover accudire prole al di sotto dei tre anni d'età;
- 3 essere ultrasettantenne;
- 4 essere affetti da AIDS od altra deficienza immunitaria.

In generale, poi, ogni misura cautelare personale di tipo coercitivo, deve soddisfare due presupposti, ovvero il cd.” *fumus delicti*” e il” *periculum in libertate*”:

1. **art. 273 c.p.p.** la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero elementi strutturali della corrispondente prova, attestante una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato (non, cioè, il mero indizio che rappresenta la prova logica diretta od indiretta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza- art. 192, comma 2, c.p.p.);
2. **art. 274 c.p.p.** la sussistenza di almeno una delle tre esigenze cautelari, che sono:
 - a) *...specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazioni a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o genuità della prova (cd. inquinamento prove);*
 - b) *...si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga (cd. pericolo di fuga);*

- c) *...per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti, o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo di gravi delitti contro la persona, l'ordine costituzionale, l'ordine pubblico (cd. pericolosità dell'indagato);*

La misura cautelare, quale che sia (*personale/reale; coercitiva/interdittiva*) va richiesta dal Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari, il quale provvede con ordinanza, impugnabile eventualmente, poi, innanzi al cd. *Tribunale della Libertà*.

Infine, la polizia giudiziaria arresta in esecuzione di un ordine di carcerazione (*cfr. art. 656 c.p.p.*)

Tematica affascinante, che incide sulla libertà personale, costituzionalmente garantita (*art. 13 Cost.*), nonché è tassello importante per la formazione del piano probatorio d'accusa, insieme alle altre fonti di prova, che diverranno prova in dibattimento.

Riallacciandosi alla tecnica d'indagine, sottesa è la tematica del segnalamento personale (*fotografico o dattiloscopico*), l'individuazione personale e l'identikit, l'identificazione delle impronte digitali, fino al recentissimo interesse per il profilo del DNA, ed infine, al diritto penitenziario.

Quanto al Sequestro:

Esso può essere:

- a) Probatorio (ex art. 253 o 354 c.p.p.)***
- b) Preventivo (ex art. 321 c.p.p.)***
- c) Conservativo (ex art. 316 c.p.p.)***

Si parla di sequestro probatorio quando si tende ad assicurare le fonti di prova, in particolare ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Quindi, per la legittimità dello stesso, non necessita l'accertamento dei fatti, ma che sia ragionevolmente presumibile o probabile attraverso elementi logici.

Proceduto al detto sequestro, le cose sequestrate sono affidate in custodia ed assicurate con il sigillo e le sottoscrizioni dell'Autorità Giudiziaria. Contro il decreto di sequestro, può essere proposto richiesta di riesame (*art. 257- 324 c.p.p.*), ovvero opposizione al giudice competente.

Il difensore può assistere all'atto, ma non ha il diritto di essere avvisato, nonché l'indagato, se presente, ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (*art. 114 Disp. Att. c.p.p.*).

L'atto di sequestro è documentato mediante verbale (*art. 357, comma 2, lett. d) c.p.p.*)

Fattispecie particolari di sequestro penale, sono:

- a) il sequestro presso banche;*
- b) il sequestro di plichi sigillati;*
- c) il sequestro di cose coperte dal segreto di stato;*
- d) il sequestro di giornali e pubblicazioni;*
- e) il sequestro di sostanze stupefacenti;*
- f) il sequestro di veicoli;*
- g) il sequestro in operazioni di contrabbando;*
- h) il sequestro presso uffici della P.A , imprese, società o enti;*
- i) il sequestro di corrispondenza.*

Ex art. 262 c.p.p. quando non è più necessario mantenere il sequestro a fini di prova, lo stesso P.M. che lo delegò (- ovvero lo convalidò se d'iniziativa-), ordina con decreto la restituzione della cosa all'avente diritto (*ovvero il giudice con ordinanza se non si è più nella fase delle indagini preliminari*)

Gli altri due tipi di sequestro penale sono misure cautelari reali.

Il sequestro preventivo, in particolare, è quella misura con la quale si tende ad interrompere l'iter criminoso o ad impedire la commissione di nuovi reati (*sequestro di opere o lottizzazioni abusive, ad esempio*). E' richiesto dal P.M. e deve essere convalidato dal G.I.P. entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Suoi presupposti sono il **fumus commissi delicti** ed il **periculum in mora** (*cfr. ex art. 273 c.p.p. le condizioni di applicabilità generali delle misure cautelari personali*)

Il sequestro conservativo, infine, è preordinato ad evitare che vengano a mancare o si disperdano le garanzie reali per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giustizia, delle obbligazioni civili nascenti dal reato. Come tutte le misure cautelari (- incidenti, dunque, sulla libertà altrui-), è disposto con ordinanza.

Il sequestro può anche essere una misura di prevenzione, ex lege 13/9/82, n. 646.²

Disposto dal Tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato allorché risulti che i beni, rientranti nella disponibilità diretta o indiretta, dell'indiziato, siano frutto di un'attività illecita o ne costituiscono il reimpiego. Per disporre tale sequestro sono necessari semplici indizi.

L'esito delle indagini confluisce nel fascicolo del pubblico ministero (*cfr. art. 433, 457 c.p.p.*)³

Per completezza di discorso, esiste anche il cd. **Sequestro Amministrativo**.

Si può procedere al *Sequestro cautelare della merce, ex art. 13 della legge 689/81* per la confisca (*art. 20 stessa legge*); anche questa attività richiede la verbalizzazione, sia dell'ispezione, sia dell'accertata violazione amministrativa, sia dell'affidamento in custodia, sia redigere il rapporto all'Autorità Amministrativa competente (*ora C.C.I.A.A. per le violazioni per omesse indicazioni al consumatore/ etichettature, ora Sindaco per le violazioni in tema di commercio*).

Esiste anche il *Sequestro cautelare di un veicolo* : anche questo è una misura cautelare nei casi in cui il codice della strada prevede la confisca (*art. 213 D.lgs 30/4/92, n. 285- codice della strada*).

Anche in questi casi, proceduto al sequestro, vengono apposti i sigilli e le cose sequestrate vengono assicurate, conservate e registrate sull'apposito registro dei sequestri amministrativi dell'ufficio dei verbalizzanti.

Quanto al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative⁴ in conseguenza di un illecito amministrativo ovvero da un comportamento di disobbedienza ad un obbligo imposto da un *provvedimento amministrativo*, abbiamo :

- a) *l'accertamento della violazione* ad opera degli agenti dell'Autorità Amministrativa addetta all'osservanza (ad esempio agenti di polizia municipale). E' in questa fase che, se occorre, si procede a sequestro cautelare della merce, ovvero del veicolo;
- b) *contestazione immediata o notifica dell'avvenuta infrazione*;
- c) *conciliazione in via breve attraverso il pagamento in forma ridotta*;
- d) *decorsi i termini per la suddetta conciliazione, rapporto all' Autorità che deve irrogare la sanzione (nel capo di specie, C.C.I.A.A. Sindaco, Prefetto)*;
- e) *controdeduzione entro 30 giorni dell'interessato*;
- f) *Ordinanza ingiunzione- opposizione alla stessa*.

² Insieme alla Confisca ed alla Cauzione costituiscono le misure di prevenzione reali, introdotte, appunto, da questa legge per contrastare le organizzazioni mafiose. Le misure di prevenzione personali, sono, l'avviso orale, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale, il divieto/obbligo di soggiorno.

³ Solo il verbale dei cd. atti irripetibili , cioè indifferibili (*art. 354, comma 2 c.p.p.*) – perquisizioni, sequestri-confluisce nel fascicolo di dibattimento (*cfr. 431 c.p.p.*)

⁴ Per approfondire, Vedi qualsiasi testo di diritto amministrativo, sanzione amministrativa e sua irrogazione

Capitolo II: Le indagini di laboratorio

Indagini tecniche:
fotografia-audiovisivi;
balistici
grafica e falso documentale
di analisi (profili del DNA, chimica, fisica)

Genetica forense (DNA, AFIS, IBIS)

Rapporto di prova che confluisce nel fascicolo del pubblico ministero (*cfr. art. 433, 457 c.p.p.*), depositato nella segreteria del Pubblico Ministero.

Capitolo III: Il Criminal profiling

Lo psicologo quando collabora con le forze dell'ordine deve tracciare il cd. *Criminal Profiling*.

Deve indagare la:

- 1) Crimogenesi (motivi che hanno fatto nascere la scelta delittuosa);
- 2) Crimodinamica (i meccanismi che hanno condotto all'azione delittuosa)

Gli psicologi hanno a disposizione questionari, tests, fotografie, interviste: metodi per indagare la personalità. Quando questa è disturbata si parla di psicopatologia.

La diagnosi di personalità psicopatica non inficia la imputabilità di un soggetto, cioè la “capacità d'intendere e volere”.

Comunque sia la “imputabilità” non va confusa con la “colpevolezza”, ovvero la coscienza e volontà dell'azione: essa è la rimproverabilità dell'atteggiamento psicologico tenuto dal soggetto; è condizione di responsabilità penale, della quale l'imputabilità si attegge ad elemento strutturale, insieme al dolo, colpa, assenza d'esimenti, la conoscibilità della norma penale.⁵

UACV della Polizia Scientifica

⁵ Chiaramente quando al momento della commissione del fatto-reato sussiste uno stato mentale patologico, l'imputabilità è esclusa o diminuita. I turbamenti improvvisi e passeggeri della psiche (stati emotivi, amore, odio, gelosia) possono solo fungere da attenuanti.

Formulari:

Breve Bibliografia :

Bandini T.- Lagazzi M. “Lezioni di Psicologia e Psichiatria Forense”, edizione Giuffrè, Milano, 2000

Cordero F. “ Procedura penale”, VII edizione, Milano, 2006;

Dalia-Ferraioli “ Manuale di diritto processuale penale”, Padova, 2001;

Ferracuti F. “Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense”, Giuffrè, Milano, 1990

Fornari U. “Psicopatologia e psichiatria forense”, UTET, Torino, 1997;

Iadecola G. “ Medicina legale per l’attività di polizia giudiziaria”, II edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2002

Gaggiotti M.- Marinelli M.. “Gli atti della polizia giudiziaria”, IV edizione, Maggiore Editore, Sant’Arcangelo di Romagna (RM), 2003;

Gulotta G. “ Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale” Giuffrè, Milano, 1987;

Paceri R. “La Polizia Scientifica”, III edizione, Laurus Robuffo, Roma, ristampa 1995;

Ponti G. “ Compendio di Criminologia” Cortina, Milano, 1996;

Riccio G.- Spangher G. “La procedura penale”, ESI, Napoli, 2002

Vigna- D’Ambrosio” Diritto di difesa e investigazioni difensive”, Laurus Robuffo, Roma, 2002